

Sent. N. 140/14
P. G. N. 2183/13
Rep. N. _____
Gron. N. 1670/14



REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PADOVA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA *281 series cpx*

nella controversia iscritta al n.2183/2013 e promossa con atto di citazione
depositato in data

da

[redacted] con l' [redacted] -attore -

contro

[redacted] con l'avv. [redacted] - convenuta -

e contro

Comune [redacted] - convenuto contumace -

con la chiamata in causa di

Agenzia delle Entrate Padova

Oggetto: pagamento somma

Conclusioni per l'attrice: come da atto di citazione e comparsa
conclusionale

Conclusioni per la convenuta opposta: come da comparsa di costituzione
e risposta e comparsa conclusionale

M

Conclusioni per la terza chiamata: come da comparsa di costituzione e risposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea si è rivelata fondata e pertanto deve essere accolta.

Assumeva l'attrice con l'atto introduttivo del giudizio che indebitamente [redacted] provvedeva a richiederle il pagamento della TIA con fattura e quindi con l'applicazione dell'IVA: tale corresponsione avrebbe natura tributaria e non configurerebbe un corrispettivo per prestazione di servizi.

[redacted] si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la carenza di giurisdizione e comunque l'incompetenza di questo giudicante, respingendo la domanda attorea e, comunque, chiamando in manleva l'Agenzia delle Entrate di Padova per l'eventuale recupero delle somme in questione già versate a titolo di IVA.

L'Agenzia delle Entrate pure si costituiva eccependo in primis la carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, stante che il rapporto invocato da [redacted] a fondamento della sua domanda di manleva ha in realtà natura tributaria e quindi ci sarebbe carenza di giurisdizione in capo a questo giudicante.

Questo giudice, tuttavia, a mente dell'ormai costante orientamento della Suprema Corte in materia, si riconosce competente quale giudice ordinario, competente nel caso di specie per valore. Di fatto il rapporto fatto valere dall'attrice con il presente giudizio non ha natura tributaria, tant'è che le fatture alla base del rapporto predetto non rientrano fra gli atti di cui all'art.



14

19 d. lgs. 546/92 e, corrispondentemente, la convenuta non rientra fra i soggetti indicati all'art. 10 del d.lgs. 546/92 (Cass. 28.01.2011 n.2064).

Il rapporto fra Etra e l'attore, infatti, non è sussumibile nello schema potestà-soggezione (Cass. 15031/09). Infatti " se manca il soggetto investito di potestas impositiva intesa in senso lato manca anche il rapporto tributario, così come se manca un provvedimento che sia espressione di tale potere non si configura la speciale lite tributaria che, per definizione, nasce dal contrasto rispetto ad una concreta ed autoritativa pretesa impositiva (ibidem)".

Quindi, trattandosi di lite tra due soggetti privati, nel caso che ci occupa la competenza resta del giudice ordinario, ossia del giudice di pace per valore, non rilevando "che la composizione della lite debba passare attraverso la interpretazione della norma tributaria" (Cass. 2064/11)

Diverso, però, è il rapporto che intercorre tra [redacted] e la chiamata in causa. Esso configura un rapporto tributario a tutti gli effetti con la conseguenza che le controversie in ordine allo stesso sono di competenza del giudice tributario, mentre il presente giudicante è carente di giurisdizione. Pertanto questo giudicante, si riconosce carente di giurisdizione in ordine alla domanda di manleva formulata in questa sede da Etra nei confronti della chiamata in causa.

Passando ad esaminare il merito, ossia se la TIA abbia natura tributaria, e quindi se l'IVA sulla stessa sia stata indebitamente applicata nel caso che ci occupa, deve considerarsi che la TIA è stata introdotta con il carattere di



7

tributo per la prima volta dall'art.49 d.lgs. 22 del 22.05.97. Nel 2010, con d.lgs.78/10 art. 14 c.33, venivano ridefiniti i profili della TIA (ora detta TIA 2 per distinguerla dalla precedente TIA1) conferendole i caratteri del servizio.

Sono numerosi gli interventi della Suprema Corte in materia. Particolarmente significativa la sentenza del 9 marzo 2012 n. 3756, che testualmente recita:

La tariffa di igiene ambientale (cd.TIA1) è stata prevista dall'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Successivamente, la disposizione citata è stata sostituita dall'articolo 238 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che ha introdotto la tariffa integrata ambientale (cd.TIA2). La tariffa integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d'igiene ambientale. Per incidens, essa non risulta ancora applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 della disposizione citata. Talchè, in base al successivo comma 10, dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della tariffa integrata (peraltro solo virtuale, essendo codesta a sua volta destinata a cedere il passo, con decorrenza 1.1.2013, all'istituto tributo comunale rifiuti e servizi – c.d. res – di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214), continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti; e dunque, la disciplina regolamentare della tariffa d'igiene ambientale (tia/1). (omissis)

Poichè finanche in linea di pura logica formale non è dato comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l'identità tra situazioni in successione tra loro (dovrebbe far parte del comune patrimonio logico-cartesiano che, se A succede a B, A e B non sono la stessa cosa), sembra alla Corte di tutta evidenza che le argomentazioni involgenti l'istituto della tariffa integrata ambientale (tia/2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d'igiene ambientale (tia/1).

Il che, del resto, è stato già evidenziato dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 238/2009, a petto della considerazione circa "la rilevata formale diversità delle fonti istitutive delle due suddette tariffe (ancorché entrambe usualmente denominate, in breve, tia), la successione temporale delle fonti, la parziale diversità della disciplina sostanziale di tali prelievi, il fatto che la tariffa integrata espressamente sostituisce la tariffa di igiene ambientale".

Per

Siffatti elementi impediscono, in buona sostanza, di ritenere che la questione sollevata in causa sia minimamente influita dall'evoluzione concernente la tariffa integrata ambientale.

Mantenuta nei limiti suoi propri, la questione relativa alla affermata (dalla ricorrente) soggezione della tia/1 all'Iva va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l'irrelevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi.

In tal senso è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale – in sintesi: “non è fondata, in riferimento all’art. 102, comma 2, cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della tariffa di igiene ambientale (t.i.a.) prevista dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49: la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), infatti, costituisce una mera variante della t.a.r.s.u. disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993 (e successive modificazioni) e conserva la qualifica di tributo propria di quest’ultima” (sent. n. 238/2009 e ord. nn. 300(2009 e 64/2010) -; e infine accolti dalle sezioni unite di questa Corte a mezzo dell’affermazione che “la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest’ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie (senza che ciò si ponga in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 2)” (per tutte sez. un. n. 14903/2010; sez. un. n. 25929/2011). (omissis).

Pertanto, conclude la Corte,

gli importi pretesi a titolo di tariffa d’igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva (Sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012).

Da ciò discende che la TIA1 secondo la Corte di Cassazione (cfr. anche l’ord. Cass. SS. UU. n. 14903 del 21.06.10, Cass. SS.UU. n. 25929 del 05.12.11, Cass. Sez. V n. 3294 del 02.03.12, Cass. Sez. Tributaria Civile. n. 7341 dell’11.05.12, Cass. Sez. V n. 5831 del 13.04.12, Cass. Sez. I n. 12006



del 13.07.12, Cass. Sez. I n. 17767 del 16.10.12) e comunque secondo la Corte Costituzionale (Cost. n. 238 del 29.07.09), presenta natura tributaria e quindi che non è assoggettabile ad IVA.

La Tariffa di Igiene Ambientale, inoltre, appartiene a quel numero di diritti, canoni e contributi che la disciplina comunitaria con direttiva CE n. 116/2006 ha escluso dall'assoggettamento ad IVA in quanto percepiti da enti pubblici per attività o operazioni esercitate in quanto pubbliche autorità.

(In atti risulta la delibera comunale data 31.07.2103 con cui, in applicazione dell'art. 14 d.l. 6.12.2012 n.201 sull'istituzione del tributo comunale sui tributi e sui servizi, che comprova che solo da tale data è stata introdotta la tariffa sui rifiuti come corrispettivo assoggettato in quanto tale ad Iva).

Tuttavia si rileva altresì che con Circolare n. 3 11.11.2010 il ministero ha ritenuto che la natura non tributaria della Tariffa TIA 2, debba essere applicata anche a TIA1.

E' chiaro che una circolare non può avere valore di legge. E' altrettanto chiaro che la convenuta [REDACTED] si ritrova stretta fra un orientamento di cassazione che riconosce natura tributaria al servizio reso dalla stessa e una circolare ministeriale che le impone di applicare l'Iva, pena ritrovarsi soggetta ad accertamento fiscale.

A nulla rileva d'altra parte, a fronte dell'orientamento giurisprudenziale più autorevole e conforme almeno negli ultimi quattro anni, l'apprezzabile difesa di Etra che è andata a precisare che alcune voci di cui si compone la fattura siano a quota fissa o variabile. E' un dato di fatto che anche la tariffa



variabile è calcolata in modo presuntivo e non è commisurata sulla base dell'effettiva fruizione del servizio, come si verifica per altro tipo di utenze come acqua e gas. Pertanto nemmeno questa precisazione ha in sé la forza argomentativa per superare l'interpretazione della giurisprudenza.

Quindi, pur dovendosi rilevare l'assoluta buona fede di [redacted] nonché il fatto che la richiesta dell'Iva non ha portato la stessa a conseguire un indebito arricchimento (stante che il tributo è stato versato al competente ufficio), si deve rilevare che la somma di cui alle fatture in oggetto richiesta a titolo di Iva è stata indebitamente corrisposta dall'attore. Si accerta, pertanto, sebbene in via del tutto incidentale, che il soggetto che ha conseguito un indebito arricchimento acquisendo l'importo in oggetto è l'Agenzia delle Entrate.

[redacted] deve perciò essere condannata a corrispondere all'attore la somma di euro 138,52 oltre a interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo. Non possono essere richiesti gli interessi pregressi stante la dimostrata buona fede di [redacted]. Per le stesse ragioni andranno compensate le spese di lite nei confronti di [redacted].

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

accerta e dichiara

la propria carenza di giurisdizione in ordine alla domanda riconvenzionale formulata nei confronti della chiamata in causa;

ga

accoglie

sostanzialmente la domanda attorea;

condanna

la convenuta [redacted] a corrispondere all'attrice la somma di euro 138,52 per il titolo di cui all'oggetto di causa, oltre a interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo;

compensa

le spese di lite nei confronti della soccombente [redacted];

compensa

altresì le spese di lite fra [redacted] e l'Agenzia delle Entrate chiamata in causa.

Così deciso in Padova il

Il Giudice di Pace

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
173 FEB. 2014



IL CANCELLIERE [redacted]